

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO

(Provincia di Bologna)

Via Roma 39 cap. 40048
Tel. 0534/95000 Telefax n. 0534/95595

P. I.V.A. : 00703421206
C. F. : 80014530374

=====

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER APPLICAZIONE DELLA

TASSA SULLA RACCOLTA

RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 98 del 28 settembre 1995

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- N. 118 del 30 novembre 1996
- N. 129 del 29 dicembre 1997
- N. 44 del 18 maggio 1998
- N. 123 del 30 dicembre 1999
- N. 38 del 12 maggio 2000
- N. 3 del 16 febbraio 2001
- N. 3 del 20 febbraio 2002
- N. 92 del 27 dicembre 2002
- N. 5 del 21 febbraio 2003
- N. 14 del 16 febbraio 2005
- N. 14 del 19 febbraio 2007
- N. 3 del 25 febbraio 2008

ALLEGATO SUB "1" ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 25.02.2008

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
2. La gestione e la riscossione della tassa vengono effettuate direttamente dal Comune secondo le modalità riportate nel successivo art. 21 ovvero a mezzo di concessionario, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

ART. 2

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3

Servizio di Nettezza Urbana

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..).
3. Ai fini della integrale copertura del servizio di nettezza urbana si computa l'intero costo di gestione comprensivo del costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Per gli alloggi dati in locazione in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 5
Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - accoppiati quali la carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci di juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) manufatti composti;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido o manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro o di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole o lastre fotografiche o radiografie sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e delle plastificazione, partite di alimenti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseine, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione di principi attivi.
- b) Gli accessori per l'informatica.
- c) Ogni altro rifiuto speciale non pericoloso, prima del D. Lgs. 22/1997 qualificato come rifiuto urbano non domestico, prodotto nelle lavorazioni industriali ed artigianali e nelle attività commerciali e di servizio, proveniente da locali non direttamente utilizzabili per la produzione (ad esempio prodotti nei locali adibiti ad uffici, servizi, mense, spogliatoi, ecc).

ART. 6

Modalità di conferimento dei rifiuti nei cassonetti

1. E' vietato il conferimento nei cassonetti dei rifiuti di materiali non assimilabili agli urbani, ma anche di vetro, carta e plastica laddove siano presenti i relativi contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' altresì vietato introdurre scatole e/o scatoloni integri vuoti o rifiuti sfusi non inseriti negli appositi sacchetti.

ART. 7

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) cantine, legnaie, soffitte, stenditoi e simili, se esclusivamente adibiti a tale scopo, limitatamente alla porzione di locale di altezza inferiore a metri 2,00;
 - c) tutte le parti comuni dei condomini di cui all'art. 1117 del C.C.;
 - d) locali o aree di impianti sportivi gestiti da enti e associazioni senza scopo di lucro;
 - e) balconi terrazze scoperte e simili;
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (luce, gas, acqua);
 - g) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
 - h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, aule per l'insegnamento della religione e simili).
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
 - c) - aree adibite a verde qualsiasi sia la superficie;
- aree scoperte pertinenti alle abitazioni;
- aree scoperte adibite a parcheggi gratuiti per la clientela di attività commerciali e produttive.

ART. 8
Ulteriori ipotesi di intassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producano rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a condizione che l'interessato, entro il 20 gennaio di ogni anno, fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in proprio (fatture, bolle di consegna, convenzione o autocertificazione). La verifica o il controllo del mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà la sospensione della detrazione ed il recupero delle somme.
3. Per gli esercizi commerciali di generi alimentari e non (compresi nelle classi 5 e 6) ove si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e nello specifico carta e cartone, si applica la detassazione, in caso di smaltimento diretto anche attraverso il servizio reso dal Comune, nella misura di seguito stabilita a condizione che l'interessato, entro il 20 gennaio di ogni anno, fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in proprio (fatture, bolle di consegna, convenzione o autocertificazione). Nell'anno di prima applicazione la data viene stabilita al 31.03.2003. La verifica o il controllo del mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà la sospensione della detrazione ed il recupero delle somme.

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETA S S A Z I O N E</u>
AREE SCOPERTE adibite a magazzino per materiali edili e marmisti	60%
IDRAULICI	50%
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.)	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
TIPOGRAFIE	40%
OFFICINE CARPENTERIA METALLICA-LAVOR. MATERIE PLASTICHE	40%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE TINTORIE	20%
AMBULATORI MEDICI DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%
ESERCIZI COMMERCIALI (per raccolta differenziata cartoni)	10%

ART. 9
Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Ai fini della determinazione della tassa “la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale”, così come stabilito dal comma 340 dell’art. 1 della Legge 311 del 31.12.2004 (Legge Finanziaria).
4. La tassa non è dovuta nel caso in cui l’importo complessivo annuo comprensivo di addizionali non superi € 5,00 (cinque) ad esclusione della tassa giornaliera il cui importo minimo è di € 1,00 (uno).

ART. 10
Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella periferica quando di fatto detto servizio è attuato.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere evidenziate mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio Tecnico. Qualora non venga provveduto, entro congruo termine, a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera metri 600 il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 11

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D. Lgs. 507/1993, si applicano le seguenti classi, esse pure peraltro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti :

CLASSE	DESTINAZIONE
-----	-----

- CLASSE 01: Locali di abitazioni private;
- CLASSE 02: Locali degli alberghi, locande, pensioni e simili;
- CLASSE 03: Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde e simili;
- CLASSE 04: Locali dei caffè, bar, gelaterie, osterie, birrerie sale giochi e simili;
- CLASSE 05: Locali degli esercizi di vendita di generi alimentari, frutta e verdura, fiori e simili;
- CLASSE 06: Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti nelle precedenti classi;
- CLASSE 07: Locali degli studi professionali, uffici commerciali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie e simili;
- CLASSE 08: Locali degli studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, centri estetici, saune, palestre, spogliatoi e simili;
- CLASSE 09: Locali degli stabilimenti industriali;
- CLASSE 10: Locali non al servizio di attività industriali o commerciali quali magazzini, depositi, autorimesse, autoservizi, sale di esposizione, e simili;
- CLASSE 11: Locali di opifici, laboratori e botteghe artigianali
- CLASSE 12: Locali di teatri e cinematografi;
- CLASSE 13: Locali dei collegi, convitti, istituti religiosi e simili;
- CLASSE 14: Locali degli enti di assistenza, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, politica, culturale, sindacale, sportiva;
- CLASSE 15: Locali ed aree delle caserme e delle stazioni militari;
- CLASSE 16: Locali delle scuole, musei, biblioteche e simili;

- CLASSE 17: Aree dei campeggi;
 - CLASSE 18: Aree dei distributori di carburante;
 - CLASSE 19: Locali ed aree di pertinenza autostradale;
 - CLASSE 20: Altre aree scoperte operative ad uso privato;
 - CLASSE 21: Locali di case di riposo e cura per anziani;
 - CLASSE 22: Locali adibiti ad attività agrituristica (solo nel caso in cui venga effettuato contestualmente il servizio di ristorazione);
 - CLASSE 23: Locali delle sale da ballo, discoteche e simili;
 - CLASSE 24: Locali al servizio di attività commerciali quali magazzini, depositi, autorimesse, sala di esposizione e simili;
 - CLASSE 25: Locali ed aree di pertinenza della stazione ferroviaria;
 - CLASSE 26: Locali ed aree di pertinenza dei cantieri autostradali;
2. Per i locali adibiti ad attività agrituristica senza ristorazione la tariffa è da equiparare a quella delle abitazioni private.
 3. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO III

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

ART. 12

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare ai competenti uffici comunali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone sole o riunite in nucleo familiare nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, ovvero le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati.

ART. 13

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Sono computate per intero le superfici riguardanti le aree scoperte operative e sono escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali ed accessorie esclusivamente ai locali tassati.

ART. 14

Tariffa per abitazioni con unico occupante

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 15% nel caso di abitazioni con unico occupante adibite a residenza anagrafica.
2. La riduzione di cui al comma precedente verrà concessa agli interessati sulla base delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio di ogni anno.

ART. 15

Riduzione tariffe per attività ad uso stagionale

1. Ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. n. 507/93 in caso di locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, le relative tariffe sono ridotte del 33%.

ART. 16
Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. E' temporaneo ai fini dell'applicazione della presente disposizione l'uso per un periodo inferiore a 183 (centottantatre) giorni di un anno solare, anche se ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 68, lett.G) della L. 549/95.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti), maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizione previste per la tassa annuale in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

ART. 17

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione o cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 18

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro centottanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4 del D.Lgs.507/93, è disposto dall'ufficio comunale entro centottanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro trenta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse calcolato a giorni, a decorrere dalla data di pagamento.
5. La misura annua degli interessi viene fissata dal Consiglio comunale con apposita deliberazione.
6. Non si provvede al rimborso per importi complessivamente inferiori ad € 10,00 (dieci).

ART. 19
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso.

ART. 20
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 2° comma dello stesso art. 76 con l'applicazione della pena pecuniaria da Euro 51 (cinquantuno) a Euro 258 (duecentocinquantotto), si fa rinvio per quanto attinente al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.
2. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento verrà sanzionato, laddove non espressamente indicato, dal vigente Regolamento per la normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco.

ART. 21
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli art. 71 e 72 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i.
2. La tassa, di cui al precedente art. 1, può essere pagata in un'unica soluzione ovvero in più rate uguali, al massimo tre.
3. Nel caso di gestione e riscossione diretta l'Ufficio predispone, per ciascun contribuente, l'atto comunale di quantificazione della tassa annuale e anche la sua ripartizione in rate uguali; di detto atto viene dato avviso di pagamento al contribuente, che vi dovrà provvedere, entro la data di scadenza, riportata per ciascuna tipologia di pagamento, annuale o rateale, a mezzo di apposito Conto Corrente Postale, ovvero a mezzo di Tesoriere Comunale, Istituti di Credito Bancari operanti nel territorio comunale previa Convenzione, ovvero a mezzo POS (Bancomat) se istituiti presso gli Uffici Comunali. L'avviso di pagamento deve essere emesso e spedito dall'Ufficio entro il 10 maggio di ciascun anno.
4. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546/92 e s.m.i.
5. La riscossione coattiva può essere effettuata tramite concessionario o in alternativa tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.
6. Il limite minimo per l'accertamento comprensivo delle sanzioni ed interessi viene fissato in complessivi € 10,00 (dieci).

ART. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno 1 gennaio 2008.